

**Edizione di giovedì 8 ottobre 2015**

## **PROFESSIONISTI**

[In Gazzetta i decreti su sanzioni, riscossione e processo tributario](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

## **CONTENZIOSO**

[La certezza del diritto perde in commissione](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

[Voluntary disclosure e emersione delle liberalità indirette](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **IVA**

[L'IVA per il commercio elettronico degli operatori in franchigia](#)

di **Marco Peirolo**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[I comitati organizzatori: questi sconosciuti \(II parte\)](#)

di **Guido Martinelli**

## **BUSINESS ENGLISH**

[Phone calls: alcune frasi utili per le vostre telefonate in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

## PROFESSIONISTI

---

### ***In Gazzetta i decreti su sanzioni, riscossione e processo tributario***

di **Alessandro Bonuzzi**

Pubblicati sul **Supplemento ordinario** alla Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri i **decreti legislativi delegati** che intervengono su numerosi aspetti mediante una revisione del **sistema sanzionatorio** (D.Lgs. n. 158/2015), sia penale che amministrativo, della **riscossione** (D.Lgs. n. 159/2015), del **processo tributario** e della **disciplina degli interpelli** (D.Lgs. n. 156/2015), al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente. Tali decreti, datati 24 settembre 2015, entreranno in vigore decorsi 15 giorni dal 7 ottobre 2015.

Pubblicati anche i decreti legislativi per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. n. 157/2015) e per la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D.Lgs. n.160/2015).

Una delle modifiche più attese riguarda la riforma del **diritto penale tributario** di cui al D.Lgs. n. 74/2000 le cui linee guida sono improntate all'esigenza di certezza e di limitare la ricaduta penale alle sole ipotesi connotate da un carattere **fraudolento**.

In tale ambito, per quanto concerne specificatamente le pene relative agli **omessi versamenti**, all'art. 10-bis, viene confermata la pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al sostituto di imposta, le **ritenute** dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma con un innalzamento dell'attuale ammontare da euro 50.000 ad **euro 150.000** per ciascun periodo d'imposta.

Ai fini dell'Iva, invece, il nuovo articolo 10-ter innalza la relativa soglia penale a **euro 250.000** per ciascun periodo d'imposta.

La **compensazione indebita** di cui al successivo articolo 10-quater prevede ora una doppia fattispecie di punibilità, ferma restando in ogni caso la soglia dei 50.000 euro. Infatti, il comma 1 stabilisce una reclusione da sei mesi a due anni in caso di indebita compensazione con **crediti non spettanti**, mentre il comma 2 stabilisce una reclusione da diciotto mesi a sei anni in caso di indebita compensazione con **crediti inesistenti**.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di **sanzioni amministrative**, è giusto il caso di evidenziare, in questa sede, la relativa decorrenza dal 1 gennaio 2017, con tutte le conseguenze che ne deriveranno in merito all'incertezza sull'applicabilità o meno del principio del *favor rei*.

Le modifiche al sistema di **riscossione** riguardano, tra le altre cose, la disciplina della **rateazione** delle somme dovute che derivano dagli istituti deflattivi del contenzioso e dalla dilazione dei ruoli. Peraltro, sul tema della dilazione delle somme iscritte a ruolo, la principale novità non può che essere l'eliminazione del pagamento degli interessi sugli interessi e degli interessi sulle sanzioni.

Si segnala altresì la variazione della denominazione del compenso spettante all'Agente della riscossione che passa da aggio a **onere di funzionamento della riscossione**, con relativa riduzione – a partire dalle cartelle che saranno emesse dal 1 gennaio 2016 – dall'8 al 6 per cento. Introdotto, poi, il concetto di **lieve inadempimento** che contempla un ritardo fino a sette giorni e evita la decadenza dal beneficio della rateizzazione nonché la **notifica della cartella attraverso la PEC** nei confronti delle persone fisiche che ne fanno richiesta e obbligatoria per le imprese e i professionisti.

Le novità sul **contenzioso** incentivano la definizione della questione nella fase preventiva e deflattiva al fine di ridurre sempre di più le liti con il fisco. In tal senso, sono previste quattro tipologie di **interpello** e viene esteso l'ambito applicativo della **mediazione** – che riguarda anche i tributi locali – nonché della **conciliazione giudiziale** – che è percorribile anche in secondo grado.

Da rilevare, infine, il tema delle **spese processuali**. A riguardo, viene confermato il principio della soccombenza, in base al quale la compensazione delle spese può avvenire solo *“in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*. Oltre a tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli onorari/diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, il contributo previdenziale e l'Iva, se dovuti.

## CONTENZIOSO

---

### ***La certezza del diritto perde in commissione***

di **Maurizio Tozzi**

La problematica di rendere certe le disposizioni normative tributarie, soprattutto in riferimento alla tematica delicata dell'abuso del diritto, è stata per lungo tempo al centro dell'attenzione del dibattito dottrinale e del legislatore medesimo. Durante l'estate appena trascorsa ha visto la luce proprio il decreto sulla "**certezza del diritto**", probabilmente denominazione fin troppo azzardata, con cui si è cercato di dettare delle linee guida per **delimitare** il perimetro degli accertamenti in materia di "abuso", attribuendo all'Amministrazione finanziaria il compito di provare le proprie determinazioni e al contribuente l'onere di evidenziare che il risparmio fiscale non è stato affatto il solo scopo perseguito nel porre in essere l'operazione. Le critiche alla norma sono state molteplici e solo il tempo saprà dirci in che misura il legislatore è stato efficace nel contenere una modalità di accertamento che è stata usata in diverse occasioni in maniera disinvolta. Più incisivo è stato l'intervento in materia di **raddoppio dei termini**, laddove in maniera chiara è stato precisato che lo stesso interviene solo se la segnalazione del reato tributario sia stata effettuata entro il termine ordinario di scadenza dell'avviso di accertamento. Rapportando però questi interventi all'universo eterogeneo della normativa fiscale e dei suoi interpreti appare evidente che si tratta di approcci sterili, soprattutto in considerazione dell'ampio spazio dato alla libertà interpretativa di ognuno dei protagonisti (fisco, contribuente, legislatore e giudice).

La "testimonianza" dello stato confusionario del diritto tributario italiano e della relativa applicazione ci viene offerta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (ma gli esempi di conflittualità nelle decisioni delle commissioni sono centinaia), che a distanza di pochi mesi, nell'ambito della stessa sezione e con i medesimi giudici (solo un componente cambia tra una sessione e l'altra), **riesce sconfessarsi da sola**.

Il tema affrontato, anche questo delicatissimo e di estrema attualità, è quello della firma dell'avviso di accertamento ad opera di un dirigente illegittimo. Che questi sia incluso nel famoso elenco è innegabile: deve dunque stabilirsi se l'atto medesimo possa o meno ritenersi validamente formato. Nella sentenza n. **736/07/15** depositata il 28 luglio 2015, la sezione 7 assume una posizione decisa e tranciante: "(...) *va evidenziato che gli atti impugnati risultano firmati dal Capo Ufficio Controlli Dott...., per delega del Direttore Provinciale di cui al provvedimento n. 6 dell'11 febbraio 2013. Tuttavia il suddetto firmatario degli atti non risulta nell'elenco dei Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate consultabile sul sito della stessa Agenzia. Pertanto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/27105, tali atti sono affetti da nullità assoluta ed insanabile essendo stati firmati dai dirigenti nominati senza concorso pubblico. Inoltre, tale nullità assoluta ed insanabile può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice tributario, in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di atti viziati da difetto*

*assoluto di attribuzione”.*

Non c'è che dire, una decisione puntuale e che appare condivisibile, dato tra l'altro l'affidamento del contribuente a che gli atti della pubblica amministrazione siano assunti da soggetti legittimati a farlo: scoprire successivamente che ciò non è avvenuto è evidentemente una condizione che legittima l'eccezione in ogni stato e grado del giudizio, come larga parte della giurisprudenza di merito continuamente ribadisce.

Con la successiva sentenza n. **819/07/15**, depositata in data 29 settembre 2015, la stessa sezione 7 della commissione sannita giunge però a delle conclusioni diametralmente opposte, affermando, a fronte di atto firmato dal medesimo funzionario, che lo stesso era **validamente formato**. In particolare l'organo giudicante si sofferma sulla distinzione tra la delega di firma e la delega di funzioni, ignorando in toto la circostanza che il dirigente in questione sia illegittimo. Questa la motivazione utilizzata: *“In buona sostanza la delega di firma, la quale tiene inevitabilmente conto delle esigenze organizzative dei pubblici uffici, non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato ma consente a quest'ultimo di sottoscrivere l'atto in luogo del primo, fermo restando il fatto che la paternità dell'atto sottoscritto rimane in capo a quest'ultimo. Inoltre, l'istituto della delega di firma deve essere tenuto distinto dagli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati sulla base della disposizione normativa dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 37 del 2015”.*

In linea di principio anche le conclusioni dianzi richiamate sembrano fondate e pertanto sarà interessante conoscere, in futuro, quale tesi sarà premiata da parte della Corte di Cassazione, presumibilmente unica deputata a dirimere l'intricata matassa (sempre se ci sarà una futura posizione univoca). Resta però il dilemma del comprendere quale sia la **corretta interpretazione** da attribuire agli atti firmati dal funzionario in questione e soprattutto quale sarà la posizione della Commissione in commento, essendo evidente una sola certezza: tra i contribuenti parte attiva dei separati contenziosi vi è stata una completa disparità di vedute.

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Voluntary disclosure e emersione delle liberalità indirette***

di **Luigi Ferrajoli**

Uno dei temi più cari agli addetti ai lavori in questi mesi autunnali è sicuramente quello della **procedura di collaborazione volontaria** prevista dalla L. n. 186/2014, i cui termini per l'adesione sono stati prorogati – il giorno prima della scadenza – al 30 novembre 2015.

Tra le problematiche connesse all'adesione alla procedura di autodenuncia delle attività illecitamente detenute all'estero – e sicuramente oggetto di futuri contenziosi – vi è anche quella inerente **l'emersione di trasferimenti di ricchezza non formalizzati** in atti scritti, che perseguono le stesse finalità delle donazioni, quali rinunce a crediti, elargizioni di denaro contante prelevato dai conti esteri, eccetera, comunemente definiti quali **"liberalità indirette"**, effettuati nei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione.

Il tema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n.30/E dell'11.08.2015** con la quale viene precisato quale comportamento deve seguire il contribuente in caso di emersione di liberalità indirette.

L'Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che con l'art.69 della L. n.342/2000 erano state previste **modifiche alle disposizioni contenute nel testo unico** concernente le imposte di donazione e successione (TUS), tra cui anche un **particolare trattamento** per le liberalità indirette.

Infatti, il comma 3 dell'art.56-bis del citato testo unico stabiliva che le liberalità indirette potevano essere **registrate volontariamente** ed in tale caso l'imposta dovuta era determinata sulla base delle aliquote indicate nell'art.56 (3%, 5% e 7%).

Il quadro normativo di riferimento è stato poi modificato **dall'art.2, commi da 47 a 53, del D.L. n.262/2006**, convertito, con modificazioni, dalla L. n.286/06.

Il predetto comma 47 dell'articolo 2 D.L. n.262/2006 così dispone: ***"E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54"***.

Il comma 50 dell'articolo 2 citato prevede inoltre che ***"Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico"***

*di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”.*

L'Agenzia delle Entrate precisa quindi che **le liberalità indirette sono da ritenersi imponibili anche nell'ambito della “nuova” imposta**. Secondo la tesi dell'Agenzia, infatti, il legislatore, in base al combinato disposto degli artt.1 del TUS e 2, comma 47, del D.L. n.262/2006, attribuendo rilevanza fiscale ai fini della predetta imposta anche ai “*trasferimenti di beni e diritti ... a titolo gratuito*”, avrebbe **ricompreso nell'ambito applicativo** della imposta sulle successioni e donazioni ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta.

L'imposta, ai sensi del citato art.1, comma 4-bis, non deve essere comunque applicata nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il **trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari** ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'**imposta di registro**, in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.

A seguito delle **modifiche introdotte dal già citato D.L. n.26/2006**, il disposto dell'art.56-bis, rimasto immutato nella sua formulazione, deve tuttavia essere **armonizzato con le nuove disposizioni**: in sostanza, l'art.56-bis, comma 1 deve essere ora inteso nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti sono accertate e sottoposte ad imposta **se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni**:

- in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di **procedimenti diretti all'accertamento di tributi**;
- se siano di valore superiore alle **franchigie oggi esistenti** (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 1.500.000 per minori e portatori di handicap, € 100.000 per fratelli e sorelle); nei casi in cui la norma vigente non prevede franchigie l'imposta si applica a prescindere dall'importo della donazione.

Per le fattispecie di liberalità imponibili ai sensi dell'art.56-bis, comma 1, si applica **l'aliquota dell'8%**, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge.

Alla luce dell'exkursus normativo svolto nel documento in commento, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, con la regolarizzazione delle attività estere, può fornire le **informazioni utili all'accertamento delle imposte** in questione in sede di procedura di collaborazione volontaria.



## IVA

---

### ***L'IVA per il commercio elettronico degli operatori in franchigia***

di **Marco Peirola**

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 75 del 28 agosto 2015, nel chiarire il regime impositivo dei servizi di *e-commerce* resi, a clienti comunitari non residenti, dai **soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità** (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), ha superato le indicazioni contenute nella circolare n. 36 del 21 giugno 2010.

Secondo l'Agenzia, in assenza di un'espressa disciplina – nell'ambito del regime di vantaggio – al trattamento IVA delle operazioni di commercio elettronico "diretto", trova applicazione la disciplina prevista per il regime fiscale agevolato per autonomi novellato dall'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Con riferimento alle prestazioni di servizi, l'art. 1, comma 58, lett. d), della citata L. n. 190/2014 dispone che, ai fini IVA, i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni, pertanto, anche quando sono effettuate da soggetti aderenti al regime forfetario, rimangono soggette alle **ordinarie regole di territorialità**, fermo restando che, per gli stessi, è **escluso il diritto di detrazione** dell'imposta "a monte" ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i servizi elettronici resi nei confronti di soggetti passivi d'imposta o di "privati consumatori" comunitari, l'IVA risulta **dovuta nel Paese in cui il committente è stabilito, ovvero ha il domicilio o la residenza**. Di conseguenza, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime agevolato, la relativa IVA deve essere assolta:

- nei **rapporti "B2B"**, dal committente comunitario nel proprio Paese, essendo l'operazione "fuori campo IVA" in Italia. In pratica, il prestatore italiano emette fattura non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 con l'annotazione "inversione contabile" e con l'eventuale specificazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento (nella specie, l'art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE o l'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972);
- nei **rapporti "B2C"**, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi d'imposta, il prestatore italiano è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi o, in alternativa, può avvalersi del regime speciale del MOSS (*Mini One Stop Shop*), disciplinato dall'art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972.



Alla luce del richiamo all'art. 1, comma 58, lett. d), della L. n. 190/2014, contenuto nella risoluzione n. 75/E/2015, ne discende che gli operatori in franchigia (soggetti al regime forfetario, al regime di vantaggio o al regime dei minimi), per le **prestazioni di e-commerce ricevute da fornitori non residenti**, devono assolvere l'IVA con il sistema del **reverse charge**, cioè:

- integrando la fattura (se il prestatore è UE) o emettendo autofattura (se il prestatore è extra-UE), con indicazione dell'aliquota e dell'imposta, che resta indetraibile;
- provvedendo a versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'applicazione delle disposizioni previste per i soggetti in regime forfetario anche alle prestazioni di *e-commerce* rese dai soggetti in regime di vantaggio porta a ritenere che, per tali ultimi soggetti e per quelli minimi, anche le **operazioni di commercio elettronico "indiretto"** vanno assoggettate a IVA in conformità alla disciplina dettata per gli operatori in regime forfetario.

L'art. 1, comma 58, lett. b) e c), della L. n. 190/2014 stabilisce che i suddetti operatori applicano alle **cessioni di beni intracomunitarie** l'art. 41, comma 2-*bis*, del D.L. n. 331/1993 e, agli **acquisti di beni intracomunitari**, l'art. 38, comma 5, lett. c), dello stesso decreto.

In pratica, dal **lato attivo**, le operazioni poste in essere non costituiscono cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa dell'IVA sulle fatture emesse.

Dal **lato passivo**, invece, trova applicazione il **sistema alternato di tassazione**, con imposta assolta nel Paese membro di origine sino alla soglia annua di 10.000,00 euro, ovvero in Italia in caso di superamento di tale limite monetario o di opzione per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari posti in essere. Laddove l'IVA sia dovuta in Italia, l'operatore in franchigia deve integrare la fattura emessa dal fornitore comunitario con indicazione dell'aliquota e dell'imposta, che resta indetraibile, e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Confrontando le previsioni contenute nel citato art. 1, comma 58, lett. b) e c), della L. n. 190/2014 con le indicazioni fornite dalla circolare n. 36/E/2010, l'**unica differenza** riguarda il trattamento impositivo degli acquisti di beni provenienti da altro Paese membro, che l'Agenzia delle Entrate ha considerato, a prescindere dal loro ammontare annuo, come **acquisti intracomunitari**, soggetti alla procedura di integrazione con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non ammessa in detrazione.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***I comitati organizzatori: questi sconosciuti (II parte)***

di **Guido Martinelli**

Come già evidenziato nella [prima parte del presente contributo](#), un “comitato” si definisce come un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale (e quindi non egoistico), mediante la raccolta pubblica di fondi.

Se il comitato viene ricondotto al genere delle associazioni, è necessario prevedere l’esistenza di una “**assemblea**” **dei partecipanti**, cui spetta prendere le decisioni opportune per attuare lo scopo comune di alcuni organizzatori che hanno il compito di gestire il patrimonio ed eseguire le delibere e, la cui posizione formale corrisponde a quella assunta nelle associazioni, dagli amministratori. Si deve, poi, prevedere un “presidente”, quale rappresentante del gruppo nei rapporti con i terzi.

Sulla base del principio del collegamento fra amministrazione e rappresentanza, quest’ultima spetta ai membri del comitato titolari del potere di governo (amministratori ed organizzatori). Se manca un’indicazione specifica nello statuto, si ritiene che spetti disgiuntamente a ciascun componente del comitato.

**La rappresentanza processuale spetta solo al presidente** e, in mancanza di un ufficio di presidenza, spetta a chi amministra il comitato.

La gestione dei fondi raccolti si presenta come attività essenzialmente doverosa. Essa è distinta temporalmente in due fasi: la conservazione del fondo e la progressiva destinazione dei singoli beni per lo scopo perseguito.

La responsabilità degli organizzatori, personale e solidale, ha la medesima funzione di quella gravante sugli amministratori dell’associazione, ovvero una funzione di risarcimento del danno nei confronti dell’ente per la cattiva gestione del patrimonio.

**Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte tutti i suoi componenti (organizzatori e gestori) mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse.**

Le obbligazioni del comitato e la correlativa responsabilità patrimoniale gravano quindi su tutti i suoi membri: ciò non è subordinato alla circostanza che essi abbiano deciso e compiuto l’atto dal quale derivano quelle conseguenze, poiché il loro titolo risiede nella partecipazione al gruppo ossia nella qualità di parte del contratto di comitato. Ed è per questo motivo che ogni membro è soggetto anche all’adempimento degli obblighi sorti prima del suo ingresso

nel gruppo. Gli obblighi del comitato vincolano i suoi membri in forma solidale, solidarietà, questa posta a tutela dei creditori. A differenza di quanto accade, invece, nelle associazioni, dove, come è noto, la responsabilità personale solidale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 cod. civ. è solo in capo al soggetto che abbia posto in essere l'attività gestoria, prescindendo dalla carica da questi ricoperta.

**Questa previsione si applica però alle sole obbligazioni negoziali, e non anche a quelle extracontrattuali che sorgono esclusivamente a carico dell'autore o degli autori dell'illecito. Pertanto, nella sfera di obbligazioni extracontrattuali, la responsabilità solidale dei componenti del comitato può ricorrere soltanto per l'inosservanza di obblighi posti a carico dell'intero comitato, in quanto gli obblighi di questo gravano su tutti e ciascuno dei componenti.**

La legge prevede, espressamente, quali cause di estinzione del comitato l'insufficienza dei fondi raccolti, l'attuazione dello scopo e la sua impossibilità sopravvenuta. Ma, oltre a queste, si possono ritenere cause di scioglimento quelle previste per le associazioni non riconosciute: il venire meno di tutti i componenti, la deliberazione assembleare in tal senso e infine qualsiasi altra causa estintiva prevista nell'atto costitutivo.

Estinto il comitato è necessario provvedere alla **destinazione dei fondi raccolti**; in tal caso occorre innanzi tutto devolvere i beni secondo quanto è stato stabilito al momento della costituzione del comitato (se l'atto costitutivo nulla dispone in proposito, provvederà l'autorità governativa).

La devoluzione prevista in sede di costituzione per poter essere valida deve essere stata inserita nel programma comunicato ai sottoscrittori. Se invece è affidata all'attività discrezionale della pubblica Amministrazione deve perseguire finalità analoghe a quelle originarie del comitato.

L'intervento dell'autorità governativa nella vita del comitato ed in particolare nella devoluzione dei beni si giustifica sia con l'interesse pubblico alla destinazione dei fondi secondo i fini del comitato, sia con la necessità di garantire gli stessi oblatori che, in qualità di terzi hanno effettuato l'oblazione per i fini annunciati dal comitato stesso.

Ai fini fiscali il comitato rientrerà tra gli enti non commerciali mentre si ritiene non possa essere considerato un ente su base associativa ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/72.

La prassi amministrativa ha chiarito che non potrà applicarsi ai comitati la legge 398/91.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***Phone calls: alcune frasi utili per le vostre telefonate in inglese***

di **Stefano Maffei**

**Gestire una telefonata, anche se breve, in lingua inglese è tutt'altro che semplice** Prima di telefonare o rispondere al telefono, **però**, non stressatevi senza motivo: andrà molto meglio se mantenete la calma e cercate di usare frasi semplici e brevi, anche brevissime. In molti casi, **il vostro interlocutore non è un madrelingua** (*native speaker*) e avrà le vostre stesse difficoltà.

Se dovete rapportarvi con un **madrelingua**, invece, le cose sono più complesse ma abituatevi subito a dire (*I am sorry Sir/Madam, I did not understand what you just said. Could you kindly repeat it?*). Vedrete che immediatamente faranno uno sforzo per parlare più lentamente, e chiaramente

Quando **siete voi ad effettuare la chiamata** la formula di **apertura** più utile è *Hello, this is (your name and surname) calling from (your company/your firm) in (your city). I would like to talk to Mr ...* .

In questo modo, è chiarissimo chi siete, da quale Paese chiamate e chi cercate. Una *personal assistant* in gamba annoterà subito queste informazioni nell'agenda. Spesso, purtroppo, vi sentirete rispondere: *Mr Smith is in a meeting right now, can you call back?* oppure *Mr Klein is in a meeting right now, do you want to leave a message?*

Potete in questo caso continuare con qualcosa del tipo:

*Could you please tell Mr Smith that I called? My number is...* (ma allenatevi prima almeno una volta a leggere il vostro numero di telefono e il *Country Code* – per l'Italia 39 – scandendo bene le cifre, una ad una, con calma).

Se non avete una persona specifica con cui dovete parlare ma piuttosto un **tema** (*topic/matter*) o un **problema** (*problem/issue*) potete utilizzare l'espressione *in relation to* oppure *regarding*. Ecco alcuni esempi:

- *I am calling in relation to a court case (una causa) in which we are assisting you*
- *I am calling regarding our meeting in September*
- *I am calling in relation to the draft contract (la **bozza di contratto**) that your company sent us last week.*

La prossima settimana mi soffermerò su alcune frasi utili **quando ricevere una telefonata**.

